

Codice A1816A

D.D. 25 agosto 2015, n. 2055

R.D. 523/1904 - Polizia Idraulica 5538 - Lavori di realizzazione attraversamento in subalveo con condotte teleriscaldamento nel Torrente Vermenagna in Comune di Vernante (CN) - Richiedente: COMAT S.p.A. - Torino.

In data 24/06/2015 la ditta COMAT S.p.A., con sede legale a Torino, corso Matteotti 29, ha presentato istanza per il rilascio della concessione per l'occupazione di sedime demaniale per la realizzazione di un attraversamento in subalveo con condotte di teleriscaldamento nel torrente Vermenagna, nei pressi del cimitero del concentrico in comune di Vernante. In data 24/08/2015 sono pervenute le integrazioni progettuali.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'ing. Andrea Degiovanni, in base ai quali è previsto il seguente intervento da autorizzarsi ai sensi del Regio Decreto n. 523 del 25.07.1904:

- attraversamento in subalveo di n.2 tubazioni di teleriscaldamento, in corrispondenza dei mappali 25 e 264 del Foglio 13, ad una profondità maggiore di 1,50 m dall'attuale fondo alveo.

La domanda unitamente agli elaborati progettuali è stata pubblicata presso il comune di Vernante per un periodo di quindici giorni consecutivi dal 21/07/2015 al 05/08/2015 senza seguito di opposizioni e/o osservazioni.

E' stata effettuata visita sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione dell'opera in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Vermenagna.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visti gli art. 89-90 del D.P.R. 616/77;
- vista la L.R. n. 40/98;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i;
- viste le integrazioni progettuali trasmesse in data 24/08/2015 (prot. n.43717/A1816A)

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la ditta COMAT S.p.A., con sede legale a Torino, corso Matteotti 29, a realizzare l'attraversamento in subalveo con due condotte del teleriscaldamento nel torrente Vermenagna, in comune di Vernante, nella posizione e secondo le caratteristiche indicate

negli elaborati tecnici allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. **l'attraversamento potrà essere realizzato solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione;**

2. l'opera dovrà essere realizzata nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

3. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;

4. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;

5. i lavori in argomento dovranno essere realizzati, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, **entro il termine di anni uno**, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;

6. il committente dell' opera dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che l'opera è stata eseguita conformemente al progetto approvato;

7. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

8. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dell' opera, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

9. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all' opera autorizzata, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

11. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

12. il soggetto autorizzato, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (autorizzazione di cui al D.Lgs n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.);

13. il soggetto autorizzato all'esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell'art. 12 della L.R. n.37 del 29/12/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione Provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n.33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Dirigente
Gianpiero Cerutti